

14 NOV. 2016



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
" OPERATORI EMERGENZA RADIO - O.E.R. CANOSA DI PUGLIA"

TITOLO I
COSTITUZIONE

Articolo 1) – E' costituita l'associazione di volontariato ai sensi della legge n. 266/1991 e della legge regionale Puglia n. 11/1994 , denominata:

"OPERATORI EMERGENZA RADIO – O.E.R. CANOSA DI PUGLIA" ,

Articolo 2) – L'associazione ha sede nel Comune di **Canosa di Puglia**, per ora alla Via Twin Towers senza numero civico, nei locali del Campo Sportivo " S. Sabino".

Articolo 3) – L'associazione nasce a carattere locale, ma con proiezione verso l'intera Nazione, e possibilmente, con collegamenti internazionali con altri e associazione con finalità analoghe. L'associazione può avere sedi distaccate in tutto il territorio dello Stato Italiano. L'istituzione di sedi distaccate viene deliberata dal Consiglio Direttivo. Il consiglio Direttivo nel deliberare la costituzione di una nuova sede distaccata, ne determinerà di volta in volta la organizzazione amministrativa, secondo le esigenze e le possibilità operative ed il numero dei soci iscriventi. Anche una organizzazione già esistente può chiedere di aderire all'ente come sede distaccata, accettandone lo Statuto, il Regolamento e le eventuale nuovo assetto tecnico-amministrativo determinato dal Consiglio Direttivo nella relativa delibera.

Articolo 4) - Gli scopi dell'associazione sono meramente filantropici, e più specificatamente in opere di pubblica utilità e soccorso come di seguito indicato:

- a) Espletare attività di Protezione Civile;
- b) Promuovere e raccogliere fondi per casi pietosi;
- c) Accorrere su luoghi di sinistri, incidenti, incendi, crolli, terremoti, allagamenti e laddove si possa apportare ausilio, assumendo atteggiamenti utili ed intelligenti per alleviare lo stato di disagio, scongiurare ulteriori conseguenze, segnalando condizioni di pericolo, soccorrendo feriti, in collaborazione con le Forze dell'Ordine;
- d) Segnalare alle competenti Autorità, la disponibilità dei soci, ad accorrere in caso di necessità, ovunque, nel Territorio Nazionale, si possa apportare aiuto;
- e) Svolgere servizi e prestazioni di assistenza generica alla persona, assistenza sanitaria e ambientale, con proprio personale volontario in rapporto diretto con la propria struttura o altri Enti aventi medesime finalità;
- f) Sostenere e realizzare iniziative per la formazione e la qualificazione di operatori volontari in campi di interventi specifici.

Le attività innanzi indicate dovranno essere svolte con assoluta umiltà e dedizione, senza interessi personali, e con il fine esclusivo della solidarietà e della accoglienza, anche a favore di persone immigrate nonché attraverso la conduzione di centri predisposti a tali scopi.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà collaborare con altre Associazioni, Istituzioni, Enti, anche ai fini del consolidamento dei principi di solidarietà e per la promozione del volontariato nel territorio.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile per il raggiungimento degli scopi sociali, ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 266/1991, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa, e potrà compiere altresì qualsiasi operazione economica e/o finanziaria, mobiliare e/o immobiliare, nonché effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'art 5, comma 2, legge n. 266/1991, purché operi per il miglior raggiungimento dei propri fini istituzionali, e nel rispetto dei limiti fissati delle norme inderogabili di legge.

Articolo 5) – L'Attività associativa esclude ogni scopo di lucro, e i costi di conduzione, qualora se ne ravvisi la necessità, saranno sostenuti dai soci in parti uguali tra i medesimi, salvo che alcuni di essi decidano spontaneamente di dare maggiori contributi, senza peraltro avere alcuna preminenza rispetto ad altri soci.

Articolo 6) – L'associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale, con divieto assoluto di propaganda di idee partitiche, politiche e confessionali.

Articolo 7) – L'associazione ha durata di novantanove (99) anni, con possibilità di proroga.

Lo scioglimento anticipato della associazione potrà essere deliberato con la maggioranza dei tre/quarti dei soci iscritti ed aventi diritto al voto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Articolo 8) – All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che abbiano la capacità di agire e che ne facciano richiesta, senza alcuna distinzione di sesso, cittadinanza, razza, lingua, cultura, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, che condividano gli scopi dell'ente.

Possono chiedere di essere ammessi come soci anche le persone giuridiche, le associazioni di fatto, gli enti, ed i comitati non giuridicamente riconosciuti.

Possono inoltre aderire Enti o associazioni aventi analoghe finalità purchè si rendano garanti e responsabili dei propri iscritti.

L'adesione alla Associazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa domanda che il candidato presenterà, su appositi moduli, allo stesso Consiglio Direttivo, che la valuterà e deciderà in merito, motivando la decisione.

Qualora se ne presentasse la necessità, sarà facoltà del Consiglio Direttivo richiedere tutta la necessaria documentazione prevista dalle leggi vigenti in ordine alla moralità, precedenti penali, dedizione ad alcolismo e alle droghe e quant' altro il Consiglio Direttivo riterrà indispensabile.

All'atto della ammissione gli associati verseranno la quota di iscrizione e la quota sociale annua stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile.

Articolo 9) – L'associazione si compone di un numero illimitato di soci.

I soci si distinguono in: soci ordinari, soci onorari e soci mascotte.

Soci ordinari sono coloro che aderiscono all'Ente come operatori.

Soci onorari sono coloro che non essendo operatori, diventano associati a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, per meriti speciali, o per contribuzioni economiche rilevanti, nei confronti dell'Ente.

I soci onorari non hanno obblighi economici, né hanno diritto di voto.

Soci mascotte sono coloro che, avendo età anagrafica non inferiore agli anni quattordici e non superiore agli anni 18 partecipano esclusivamente alla vita sociale dell'Associazione, senza ricoprire alcun incarico operativo.

La qualità di associato non è trasmissibile.

L'associato può sempre recedere dall'Ente, purché ne faccia comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri.

Articolo 10) – Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.



Gli associati sono tenuti, inoltre:

- a) – a dare il loro apporto, per lo svolgimento delle attività della associazione innanzi indicate all'articolo 4), con assoluta umiltà e dedizione, senza interessi personali;
- b) - a sostenere operativamente, moralmente ed economicamente l'associazione;
- c) – ad accettare e rispettare il presente Statuto;
- d) - a versare la quota sociale annua stabilita dal Consiglio Direttivo;
- e) - a mantenere il segreto più assoluto qualora in caso di soccorso si venga a conoscenza di dettagli, motivi familiari, situazioni scabrose, umane debolezze, notizie che, se diffuse, potrebbero provocare danno o nocumento all'interessato;
- f) - a portare a conoscenza direttamente ai responsabili dell'associazione eventuali lamentele senza diffonderle preventivamente tra i soci.

Il socio che per motivi propri non sia qualche volta nella condizione di contribuire economicamente alla ripartizione dei costi deve comunicarlo per iscritto al Consiglio Direttivo, che, nella prima riunione successiva, può deliberare l'esonero dell'interessato dall'assolvimento dell'onere.

Tutti i soci hanno l'obbligo di presentare turni di servizio al fine di occupare il più ampio arco di tempo della giornata.

Eventuali impedimenti dei volontari ad adempiere ai turni di servizio devono essere, tempestivamente, comunicati al Consiglio Direttivo, per consentirne la eventuale sostituzione. I soci hanno l'obbligo tassativo di tenersi in collegamento con la sede operativa, ciò al fine di essere informati circa improvvise eventuali necessita o convocazioni.

Ogni socio è sollecitato a fornire suggerimenti per migliorare la vita ricreativa, i rapporti e la cultura.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite, nemmeno dal beneficiario.

Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Articolo 11) – La qualità di socio può venir meno per radiazione, per recesso volontario, per decadenza.

Il socio potrà essere radiato quando disattenda a quanto indicato all'articolo 10, lettera a); quando non osservi quanto stabilito dal presente Statuto; quando richieda o accetti compensi a titolo personale; quando si renda responsabile di gravi mancanze o violi la legislazione vigente; quando il socio ordinario non presti turni di servizio per almeno quattro ore settimanali o per tre settimane consecutive, fatti salvi gli impegni di lavoro o familiari preventivamente comunicati per iscritto al Consiglio Direttivo; quando non contribuisce senza che ne abbia motivo, alla ripartizione dei costi.

La radiazione di un associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La delibera dovrà contenere congrua motivazione della radiazione.

L'associato radiato può ricorrere, entro trenta giorni dalla data di avvenuta conoscenza, nei moti previsti dall'art. 24 del Codice Civile.

I soci radiati non possono essere rescritti, ne far parte del collegio dei Probiviri.

Ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il recesso avrà decorrenza immediata.

La decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale, salvo quanto innanzi specificato all'art 10) in merito all'esonero della contribuzione.

Resta fermo l'obbligo per il socio decaduto del pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Articolo 12) – Al fine di svolgere le proprie attività l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Articolo 13)- le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione, saranno costituite:

- a)- dalle quote di iscrizione;
 - b)- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
 - c) – da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
 - d) – da eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - e) - da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi, dovuti a convenzioni, che i soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione.
- Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

Articolo 14) – Organi dell'associazione sono:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Articolo 15) – L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere convocata in seduta ordinaria o in seduta straordinaria.

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta l'anno entro il mese di Aprile, per deliberare su:

- a) Approvazione del bilancio;
- b) Responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.
- c) Nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
- d) Approvazione del rendiconto di cassa;
- e) Approvazione dell'importo della quota associativa annua.

L'assemblea straordinaria è convocata quando se ne ravvisi la necessità e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) Sulla modificazione dello Statuto;
- b) Sull'approvazione e le modifiche dell'eventuale regolamento interno;
- c) Sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- d) Sulle spese di straordinaria amministrazione.

L'assemblea deve essere convocata mediante avviso contenente indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, e l'elenco del materiale da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea possono essere fissati anche il giorno, l'ora ed il luogo di adunanza, della seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'avviso deve essere spedito ai soci, per posta, a mezzo lettera raccomandata, almeno otto giorni prima dell'assemblea, copia dell'avviso sarà affissa anche all'albo dell'Ente dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci ordinari, ed i seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i due terzi dei soci ordinari, ed i seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti.

L'assemblea ordinaria e quella straordinaria deliberano, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei presenti.

Tuttavia anche in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole dei tre/quarti dei soci iscritti ed aventi diritto al voto per la deliberazione concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione dell'Ente o lo scioglimento anticipato.

Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro soci, i quali potranno farsi rappresentare da altri soci per delega scritta.

Ogni socio può essere portatore al massimo di tre deleghe.

Alla delega va allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento del delegante.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dal segretario agli atti della associazione.

La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.

I soci ordinari hanno sempre diritto al voto, mentre i soci onorari in nessun caso hanno diritto al voto.

L'assemblea è presieduta da un socio eletto dagli intervenuti.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato nello stesso modo.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Articolo 16) – Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, eletti dall'assemblea tra i soci, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il numero dei Consiglieri può variare per decisione dell'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Tutti i Consiglieri hanno diritto di voto ed eleggono fra essi stessi il Presidente, Vice Presidente, ed il Segretario.

L'eventuale Regolamento interno e/o il Consiglio Direttivo potranno prevedere l'esistenza di altre cariche oltre quelle innanzi indicate di Presidente, Vice Presidente e Segretario da attribuire ai consiglieri, o ad altri soci.

E' fatto obbligo ai componenti del Consiglio Direttivo di partecipare alle riunioni.

L'assenza ingiustificata a più di tre riunioni consecutive comporta la decadenza da componente del Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo compete di assumere tutti i provvedimenti necessari per la amministrazione ordinaria e straordinaria della associazione, nonché per l'organizzazione ed il funzionamento della stessa, e per l'assunzione di eventuale personale dipendente.

Al Consiglio Direttivo compete di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione della assemblea, e di proporre l'importo della quota associativa annuale.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il consiglio direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare hanno preso il maggior numero di voti dopo quelli eletti.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se viene a mancare più della metà dei Consiglieri in carica, il Presidente del Consiglio Direttivo deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta si presenti la necessità e/o l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno tre membri del Consiglio Direttivo stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni con convocazione da inviare almeno tre giorni prima della riunione, solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità della riunione, è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, e nel caso di assenza anche quest'ultimo, dal membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o, nel caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dagli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Dalle deliberazioni stesse sarà redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 17) – Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Egli ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, firma gli atti e quando occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, cura l'osservanza del presente statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Il Presidente del Consiglio Direttivo può adottare, nei soli casi di urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva.

Spettano al Presidente del Consiglio Direttivo tutti i poteri che il Consiglio Direttivo stesso delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente ne fa le veci, fino alle elezioni del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

Articolo 18) – L'assemblea dell'associazione può eleggere un collegio dei Probiviri, composto da tre membri, per la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero eventualmente insorgere tra gli associati, nei casi non vietati dalla legge.

I membri del collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili, essi possono essere scelti anche tra non soci (purchè non si tratti di soci radiati o estromessi per indegnità) e per essi non è previsto alcun compenso.

Non sono compatibili le cariche di membro del Consiglio Direttivo e di membro del Collegio dei Probiviri.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Articolo 19) – gli esercizi sociali si chiudono il trentuno Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo presenta annualmente all'assemblea, entro il trenta Marzo, affinché i soci possano prenderne visione, la relazione nonché il bilancio consuntivo da approvare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Articolo 20) – per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge 11 Agosto 1991 n. 266 e alla legislazione regionale sul volontariato, in particolare alla Legge Regione Puglia n. 11/1994, e alle loro eventuali variazioni, nonché alla eventuale Regolamento Interno approvato dalla assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Firmato: D'Agnelli Altomare, Di Giacomo Glenda, Di Giacomo Luana, Letterio Sabino, Di Monte Claudio, Carbone Gerardo Cosimo Damiano, Di Bitetto Mariassunta, Di Giacomo Donato, Di Giacomo Alex, Di Muro Antonio, Di Giacomo Michelangelo, Piciaccia Vincenzo, Chieppa Barbara, Conti Michelangelo, Barile Teresa, Cancellara Sabini.

Di Giacomo Donato

Di Giacomo Alex

Letterio Sabino

Di Giacomo Michelangelo

Monte Claudio

Di Monte Claudio

Di Bitetto Mariassunta

Gerardo Cosimo Damiano

Glenda Di Giacomo

Luana Di Giacomo

Barbara Chieppa

Di Muro Antonio

Altomare D'Agnelli

Vincenzo Piciaccia

Cancellara Sabini

Conti Michelangelo

REGISTRATO A TRANI IL 14 NOV. 2016

AL N. 1973 SERIE 3

Ero ()

Esente

AGENTE AMMINISTRATIVO
Sig. Luca Piciaccia
"I" (Firma su delega) - Uff. Provinciale
dott. Michele Giammarota



Il giorno dodici del mese di novembre dell'anno 2016 alle ore 16.00 si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Operatori Emergenza Radio - O.E.R. Canosa di P con C.F.90090230724 presso la propria sede sita in Via Twin Towers s.n.c. Canosa di Puglia.

La riunione indetta ha come unico ordine del giorno il cambiamento dello statuto della suddetta associazione poiché richiesto in data 11/11/2016 dall'assessorato alla Protezione Civile della Regione Puglia come da verbale allegato.

Sono presenti i seguenti soci: D'Agnelli Altomare, Di Giacomo Luana, Di Giacomo Glenda, Carbone Gerardo Cosimo Damiano, Letterio Sabino, Di Monte Claudio, Di Bitetto Mariassunta, Di Giacomo Alex, Barile Teresa, Di Giacomo Donato, Piciaccia Vincenzo, Di Giacomo Gerardina, Cancellara Sabino, Di Giacomo Michelangelo, Di Muro Antonio, Chieppa Barbara, Conti Michelangelo. Apre i lavori il Presidente D'Agnelli Altomare che dopo aver letto il verbale sottoscritto dal Dr. Augurio Antonio (Funzionario della sezione P.C.) e Istruttore Amministrativo Sig.ra Simona Ciavatta comunica la necessità di modificare l'art 4 dello statuto associativo introducendo al suo interno tra gli scopi e le attività della associazione l'attività di Protezione Civile già svota dalla associazione medesima come di seguito indicato:

* Articolo 4) - Gli scopi dell'associazione sono meramente filantropici, e più specificatamente in opere di pubblica utilità e soccorso come di seguito indicato:

- a) Espletare attività di Protezione Civile;
- b) Promuovere e raccogliere fondi per casi pietosi;
- c) Accorrere su luoghi di sinistri, incidenti, incendi, crolli, terremoti, allagamenti e laddove si possa apportare ausilio, assumendo atteggiamenti utili ed intelligenti per alleviare lo stato di disagio, scongiurare ulteriori conseguenze, segnalando condizioni di pericolo, soccorrendo feriti, in collaborazione con le Forze dell'Ordine;
- d) Segnalare alle competenti Autorità, la disponibilità dei soci, ad accorrere in caso di necessità, ovunque, nel Territorio Nazionale, si possa apportare aiuto;
- e) Svolgere servizi e prestazioni di assistenza generica alla persona, assistenza sanitaria e ambientale, con proprio personale volontario in rapporto diretto con la propria struttura o altri Enti aventi medesime finalità;
- f) Sostenere e realizzare iniziative per la formazione e la qualificazione di operatori volontari in campi di interventi specifici.

Le attività innanzi indicate dovranno essere svolte con assoluta umiltà e dedizione, senza interessi personali, e con il fine esclusivo della solidarietà e della accoglienza, anche a favore di persone immigrate nonché attraverso la conduzione di centri predisposti a tali scopi. Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà collaborare con altre Associazioni, Istituzioni, Enti, anche ai

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO ENTRATE
ALLEGATO ALLENTO AL TRIBUNATO
14 NOV. 2016 AL N° 1973 SERIE 3

el consolidamento dei principi di solidarietà e per la promozione del volontariato nel
itorio.

associazione si avvale di ogni strumento utile per il raggiungimento degli scopi sociali, ed in
articolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite
invenzioni, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 266/1991, della partecipazione ad altre associazioni,
società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

associazione potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa, e potrà
più altresì qualsiasi operazione economica e/o finanziaria, mobiliare e/o immobiliare,
onché effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'art 5, comma 2, legge n. 266/1991,
urché operi per il miglior raggiungimento dei propri fini istituzionali, e nel rispetto dei limiti fissati
nelle norme inderogabili di legge.

Dopo ampia discussione tutti i soci presenti esprimono parere favorevole alla modifica dell'art 4
dello statuto, demandando il Presidente a rendere effettiva la modifica. Il Presidente incarica al
Segretario Di Giacomo Glenda a riscrivere e modificare nel punto indicato lo statuto. Dopo aver
redatto il nuovo statuto esso viene letto dal Segretario stesso ai soci presenti.
Nulla ostando, alle ore 20:00 si chiudono i lavori con la firma di tutti i soci presenti sul nuovo
statuto.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto.

Il Direttivo

Altomare D'Agnelli

[Signature]

Di Giacomo Glenda

[Signature]

Di Giacomo Luana

[Signature]

Letterio Sabino

[Signature]

Carbone Gerardo C.D.

[Signature]

Di Bitetto Mariassunta

[Signature]

Di Monte Claudio

[Signature]

I Soci

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Via Twin Towers sn - 76012 Canosa di P. (BT)
P. F.annoni 08724 - Cell. 330 440124

OPERATORI EMERGENZA RADIO



**REGIONE
PUGLIA**

**PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE**



Verbale del 11/11/2016

In data 11/11/2016 alle ore 11:30, presso la sede della Sezione di Protezione Civile della Regione Puglia, sita in Via delle Magnolie 6/8 Modugno Z.I., a seguito di formale convocazione si è tenuto l'incontro tra i funzionari della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, nelle persone di Antonio AUGURIO, responsabile del Volontariato, Simona CIAVATTA istruttore amministrativo e la Sig.ra Altomare D'AGNELLI responsabile dell'Associazione di Volontariato di Protezione Civile "Operatori emergenza Radio O.E.R. Canosa" di Canosa (Bt), iscritta all'Elenco Regionale al n. 357, per la verifica dei documenti utili al mantenimento della iscrizione nello stesso.

A seguito della verifica dei documenti inviati dalla predetta Associazione, nei termini stabiliti dall'art. 12 comma 1 del Regolamento Regionale n. 1/2016, ed acquisiti agli atti dalla struttura competente, è risultato che l'Associazione dovrà integrare e/o modificare i seguenti documenti:

- ☐ copia dell'Atto Costitutivo;
- ☐ copia dello Statuto;
- ☐ copia autentica del registro soci, conforme all'art.3 del D.M. 14 febbraio 1992;
- ☐ autocertificazione ai sensi degli (artt. 46,47,76 del D.P.R. 445/2000), afferente l'assenza di carichi pendenti, sottoscritta da ciascun componente il Consiglio Direttivo;
- ☐ autocertificazione (artt. 46,47,76 del D.P.R. 445/2000) con l'elencazione dei mezzi, attrezzature e dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) di cui all'articolo 6 comma 1, lettera h);
- ☐ dichiarazione di affiliazione rilasciata dalla struttura nazionale di riferimento per i soggetti di cui all'art. 3 lettera d);
- ☐ autocertificazione (artt. 46,47,76 del D.P.R. 445/2000) di quanta parte delle proprie risorse (numero di volontari, mezzi ed attrezzature) sono destinate all'organizzazione nazionale di riferimento nell'ambito della colonna mobile nazionale e quanta parte rimane dedicata all'operatività sul proprio territorio;
- ☐ attestazioni, rilasciate dalle autorità competenti, afferenti l'attività di Protezione Civile svolta nel biennio precedente, ovvero autocertificazione (artt. 46-47-76 del D.P.R. 445/2000) attestante la sottoscrizione della Convenzione, stipulata con questa Sezione, per la Campagna AIB anno 2014/2015;
- ☐ copia delle polizze assicurative e relative quietanze di pagamento in corso di validità, di cui all'art 6 comma 1, lettera j);

altro: MODIFICA STATUTO

Le parti convengono che:

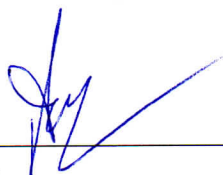
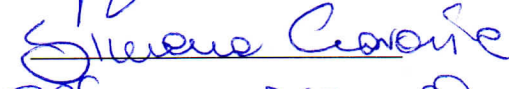
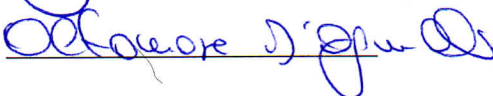
- i documenti dovranno essere consegnati a mano presso questa Sezione ovvero trasmessi a mezzo PEC;
- gli stessi dovranno pervenire, pena la cancellazione dall'Elenco Regionale di Protezione Civile, entro e non oltre il giorno 16/11/2016.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il funzionario Antonio AUGURIO

l'istruttore Simona CIAVATTA

Il rappresentante legale Altomare D'AGNELLI

D'AGNELLI
 ALTOMARE
 05/06/1970
 DGNLHR72454586190 SSN-MIN SALUTE - 50000
 80380001600080584811
 09/06/2011